



Università degli Studi di Napoli

"Parthenope"

REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Regolamento generale di Ateneo

1. *Il presente Regolamento stabilisce le modalità di elezione e nomina degli organi dell'Ateneo, delle rappresentanze in essi presenti e determina i criteri e le modalità di elezione e partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi dell'Università; esso fissa, inoltre, le norme relative alla organizzazione dell'Ateneo, alle modalità di istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture di didattica e di ricerca.*

Art. 2

Organizzazione strutturale dell'Ateneo

1. *L'Università per il perseguimento dei propri fini istituzionali, individuati dall'art. 33 della Costituzione, dalla Legge 9 maggio 1989 n. 168, dalla legge 240/2010 e dal proprio Statuto si avvale dei seguenti Organi ed Organismi:*

a) Organi di Governo dell'Ateneo:

- *Rettore*
- *Senato accademico*
- *Consiglio di Amministrazione*

b) Organismi di Valutazione, Controllo e Disciplina

- *Collegio dei Revisori dei Conti*
- *Nucleo di Valutazione*
- *Presidio di Qualità*
- *Collegio di Disciplina*
- *Collegio di Disciplina Studenti*

c) *Organismi Consultivi*

- *Consiglio degli Studenti*
- *Comitato per lo Sport Universitario*
- *Comitato Unico di Garanzia*

d) *Strutture e Centri della Didattica e di Ricerca*

Dipartimenti

Direttore di Dipartimento

Consiglio di dipartimento

Giunta di dipartimento

Sezioni del Dipartimento

Scuole interdipartimentali

Organi della scuola interdipartimentale

Consigli di Corso di studio

Commissioni didattiche paritetiche docenti - studenti

Scuole di specializzazione

Corsi e scuole di Dottorato

Centri di Ricerca

Centri di Servizi

e) *Organismi strumentali all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ateneo*

Sistema bibliotecario di Ateneo

Fondazioni di Ateneo

Organismo di conciliazione

f) *Organi di direzione*

- *Il direttore Generale*

- *Funzioni Dirigenziali*

TITOLO II

Norme per la Costituzione degli Organi di Ateneo e delle strutture didattiche e di ricerca

CAPO I

***Norme Generali per le
Modalità di elezione per la costituzione degli organi,
organismi collegiali e monocratici***

Art. 3

Indizione delle elezioni

1. *L'organo competente ad indire le elezioni per la costituzione e/o per il rinnovo delle rappresentanza negli organi e organismi collegiali e monocratici di volta per volta individuato dal presente Regolamento, almeno sessanta giorni prima della scadenza della carica delle componenti elettive dispone la convocazione del*

- corpo elettorale con apposito bando contenente le norme specifiche relative alle elezioni indette dalle strutture interessate.*
2. *L'elezione per le rappresentanze studentesche, in ragione della diversa durata rispetto alla scadenza naturale dell'organo, vengono indette, salvo che non sia diversamente disposto, nel mese di marzo successivo alla scadenza del relativo mandato. Gli studenti eletti entrano in carica nella prima riunione dell'organo collegiale successiva alla loro nomina.*
 3. *Tutte le elezioni sono indette mediante avviso pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione dedicata.*
 4. *Coloro che intendano presentare la propria candidatura, studenti, professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, devono poter garantire il mantenimento dello status della relativa rappresentanza per tutta la durata del mandato, salvo i casi tutelati dalla Legge.*
 5. *Salvo che non sia diversamente disposto l'elezione è valida se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto, ad eccezione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti per le quali non è richiesto un numero minimo di votanti.*
 6. *La durata del mandato per le rappresentanze negli organi ed organismi dell'Ateneo viene individuata di volta in volta dal presente Regolamento escluse la rappresentanze studentesche la cui durata è di due anni.*
 7. *Per tutte le elezioni disciplinate dal presente Regolamento, salvo che non sia diversamente disposto, si può esprimere una sola preferenza.*
 8. *La mancata elezione dei propri rappresentanti da parte di una o più componenti non pregiudica la validità della composizione dell'organo collegiale.*
 9. *Ove siano indicati limiti numerici nelle operazioni di voto, qualora non sia espressamente prevista una diversa disciplina, l'eventuale arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale residua sia uguale o superiore alla metà.*

Art. 4

Convocazione del Corpo elettorale

1. Il Rettore:

- a) *indica le elezioni con apposito bando ad eccezione di quelle da tenersi all'interno di ciascun Dipartimento.*
- b) *costituisce uno o più seggi elettorali per ciascuna elezione, indicandone il luogo in cui hanno sede e in quale di essi ciascun elettore esprimerà il proprio voto, nonché l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi.*
- c) *nomina la Commissione Elettorale Centrale con il compito di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.*
- d) *la Commissione Elettorale Centrale è composta da non meno di tre e da non più di sei componenti, oltre ai supplenti, tra cui due unità dell'ufficio competente per la gestione delle elezioni, un professore, un ricercatore, fra i quali il Rettore designa il Presidente, indicando l'ufficio in cui la Commissione avrà la propria sede.*
- e) *la partecipazione nei seggi e nelle Commissioni elettorali costituisce dovere istituzionale per il personale di ruolo scelto dal Rettore.*
- f) *ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori designati dall'organo competente ad emanare il bando.*

- g) *ciascun seggio redige un verbale delle operazioni di voto da far pervenire all'ufficio competente per la gestione delle elezioni.*
- h) *i risultati complessivi dello scrutinio sono validati dalla Commissione Elettorale Centrale che provvede anche alla assegnazione dei seggi.*
- i) *il bando che dispone l'indizione delle elezioni deve indicare:*
- *la rappresentanza da eleggere;*
 - *il numero degli eligendi;*
 - *la durata del mandato;*
 - *i termini per il deposito delle candidature, ove previsto;*
 - *il calendario delle elezioni;*
 - *il/i luogo/ghi dove ha/hanno sede il/i seggio/i elettorali;*
 - *le incompatibilità, ove previste.*

Art. 5

Elettorato attivo e passivo dei professori e ricercatori e del personale tecnico amministrativo

1. *Salvo che non sia diversamente disposto dal bando che indice le elezioni e dal presente Regolamento, per le elezioni relative alle rappresentanze dei professori di prima e di seconda fascia:*
 - *l'elettorato attivo spetta agli anzidetti professori in servizio presso l'Ateneo alla data dello svolgimento dell'elezione;*
 - *l'elettorato passivo spetta agli anzidetti professori in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.*
2. *Per le elezioni relative alle rappresentanze dei ricercatori a tempo indeterminato e/o ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240:*
 - *l'elettorato attivo spetta agli anzidetti ricercatori in servizio presso l'Ateneo alla data dello svolgimento dell'elezione;*
 - *l'elettorato passivo spetta agli anzidetti ricercatori in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.*
3. *In ogni caso operano le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente, dallo Statuto di Ateneo e dal presente Regolamento al momento della convocazione del corpo elettorale.*
4. *Devono, comunque, essere ammessi al voto tutti coloro che, al momento delle elezioni, abbiano la qualifica richiesta.*

Art. 6

Elettorato attivo /passivo studenti

1. *Salvo specifica disposizione, l'elettorato passivo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi e organismi universitari spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il*

primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'Ateneo alla data di emanazione del bando di convocazione del corpo elettorale.

- 2. Salvo specifica disposizione l'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'università entro la data di svolgimento delle elezioni.*

Art. 7

Liste degli elettori

- 1. Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici dell'Amministrazione e pubblicate sul sito di Ateneo nella sezione dedicata.*
- 2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.*

Art. 8

Incompatibilità

- 1. Il bando che fissa la convocazione del corpo elettorale deve precisare quale sia, alla data delle votazioni, il regime compatibile con la carica della specifica elezione e prescrive le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi, al momento della presentazione della stessa o della eventuale elezione, in regime di incompatibilità.*
- 2. Le incompatibilità sono previste dalla normativa vigente in materia.*

Art. 9

Limiti del mandato

- 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche si richiama quanto previsto dalla normativa vigente.*

Art. 10

Candidature professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo

- 1. I candidati alle elezioni, salvo che non sia diversamente disposto, devono depositare la propria candidatura presso l'ufficio della Commissione Elettorale Centrale nei termini previsti nel bando di indizione.*
- 2. Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche dal Rettore, almeno sette giorni prima della data delle elezioni, sul sito di Ateneo nell'apposita sezione dedicata.*

Art. 11

Presentazione delle liste di candidatura per gli studenti

- 1. Gli studenti e i dottorandi in possesso dell'elettorato passivo possono presentarsi quali candidati alla elezione delle rappresentanze individuate dal*

presente Regolamento mediante la iscrizione in liste tra loro concorrenti, utilizzando gli appositi stampati scaricabili dal sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata.

2. *Tali prestampati sono pubblicati contestualmente all'indizione delle elezioni.*
3. *Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi.*
4. *I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, matricola, corso di studi, dipartimento di appartenenza ed anno di corso cui sono iscritti.*
5. *I dottorandi devono indicare nome, cognome, luogo, data di nascita, eventuale corso di Dottorato, ciclo e dipartimento di appartenenza.*
6. *Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno venti studenti iscritti nelle liste elettorali nonché delle firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse.*
7. *Le firme devono recare indicati a fianco il numero di matricola, il Corso di studi e relativo anno di iscrizione, mentre per i dottorandi nome, cognome, luogo, data di nascita, corso di Dottorato e ciclo.*
8. *Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla.*
9. *Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.*
10. *Ogni lista deve essere depositata, presso l'ufficio della Commissione Elettorale Centrale almeno quindici giorni prima delle data delle elezioni, da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale.*
11. *La Commissione Elettorale Centrale invita il presentatore della lista a modificare nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o sigla della lista qualora questa risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale.*
12. *Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche dal Rettore almeno sette giorni prima della data delle elezioni sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata:*

- a. *Per ciascuna lista presentata può essere indicato il nominativo di un rappresentante per ciascuno dei seggi elettorali costituiti. I rappresentanti di lista devono godere dell'elettorato attivo;*
- b. *i nominativi dei rappresentanti di lista saranno comunicati ai Presidenti dei rispettivi seggi a cura della Commissione Elettorale Centrale.*

Art. 12

Commissione Elettorale Centrale

1. *Alla Commissione Elettorale Centrale, salvo diversa disposizione, spettano la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente Regolamento.*
2. *La composizione della Commissione Elettorale Centrale è definita dall'art. 4 del presente Regolamento.*

Art. 13

Seggi elettorali

1. *La composizione del seggio elettorale è definita dall'art. 4 del presente Regolamento.*

Art. 14

Propaganda elettorale

1. *Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà, nel rispetto della libertà di manifestazione e di pensiero, evitando ogni azione che possa ledere la dignità altrui e il prestigio dell'Università.*
2. *La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti nella Costituzione.*
3. *Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.*
4. *La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono di competenza della Commissione Elettorale Centrale.*

Art. 15

Svolgimento e orario delle votazioni

1. *Le votazioni si svolgono, di norma, in uno o due giorni naturali consecutivi secondo il calendario fissato dal decreto di indizione nel luogo ove ha sede il seggio elettorale.*
2. *L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal bando che dispone l'indizione delle elezioni. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.*
3. *Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti.*
4. *Il Rettore può avvalersi della collaborazione di personale dell'Ateneo per la sorveglianza dei seggi durante lo svolgimento delle operazioni sia di voto sia di scrutinio.*

Art. 16

Operazioni di voto

1. *Sono ammessi a votare gli elettori che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, presentino uno dei seguenti documenti di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, tra i quali:*
 - a. *carta di identità o altro documento equivalente;*
 - b. *patente di guida;*
 - c. *passaporto;*
2. *Nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale sono annotati, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, gli estremi del documento.*
3. *In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.*

4. *Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze deve avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile di colore nero per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.*
5. *Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e nome dell'eligendo o apponendo un segno nell'apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto, qualora i nominativi dei candidati alle elezioni siano riportati a stampa sulla scheda, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.*
6. *L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio.*
7. *L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.*

Art. 17

Operazioni di scrutinio

1. *Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, ove non sia diversamente disposto, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.*
2. *La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.*
3. *È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali a far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio.*
4. *E' nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.*
5. *Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.*

Art. 18

Collazione dei voti

1. *La Commissione Elettorale Centrale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.*
2. *La Commissione, ove non sia diversamente disposto, provvede entro tre giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata*

3. *Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato accademico entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.*

Art. 19

Proclamazione degli eletti

1. *Trascorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, o dopo la pubblicazione della decisione da parte degli organi competenti, volta per volta si procede alla proclamazione degli eletti con apposito Provvedimento che è emanato dallo stesso Organo che ha indetto le elezioni e pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata.*
2. *Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.*

Art. 20

Proclamazione degli eletti per le rappresentanze studentesche

1. *Trascorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi e/o dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, gli organi competenti volta per volta individuati dalle norme del presente Regolamento, procedono alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispongono la immediata pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione dedicata*
2. *Alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:*
 - a) *per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;*
 - b) *per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato della lista;*
 - c) *la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;*
 - d) *tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;*
 - e) *le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;*
 - f) *risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.*

Art. 21

Elezioni suppletive

1. *Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.*

2. *Salvo che sia diversamente disposto, in caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione o decadenza dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, subentra il candidato primo dei non eletti, fatte salve le riserve previste dal presente Regolamento.*
3. *Il rappresentante degli studenti che, nel corso del proprio mandato, consegua la laurea, non decade dalla carica, ma viene prorogato nell'incarico fino alla scadenza dei termini della prima sessione utile per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale. Nel caso non provveda a formalizzare l'iscrizione entro i termini previsti, il rappresentante decade dalla carica e si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal precedente comma.*
4. *In mancanza di candidati non eletti occorre procedere alle elezioni suppletive che dovranno essere indette entro 45 gg dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.*

Art. 22

Norme di rinvio

1. *Per quel che non sia previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n.570.*

Art. 23

Garanzia delle rappresentanze e delle pari opportunità per le rappresentanze dei professori, dei ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo

1. *Nel caso in cui l'elezioni indette prevedano una riserva per le rappresentanze, quest'ultima deve essere indicata nel bando di convocazione del corpo elettorale. In questo caso sono proclamati eletti coloro che risultano aver riportato il maggior numero di voti nell'ambito della riserva stessa.*
2. *Nella composizione degli Organi di Governo dell'Ateneo per garantire il principio delle pari opportunità deve essere prevista, se possibile, una riserva per il genere meno rappresentato di almeno un terzo.*
3. *Per garantire la riserva del genere meno rappresentato nella composizione del Senato Accademico almeno un terzo della componente elettiva per ciascuna categoria deve appartenere a tale genere.*
4. *Per garantire la riserva del genere meno rappresentato nella composizione del Consiglio di Amministrazione:*
 - *una delle personalità italiane o straniere deve appartenere a tale genere;*
 - *due dei cinque componenti di ruolo devono appartenere a tale genere.*

TITOLO III

Organi di governo dell'Ateneo

CAPO II

IL RETTORE

Art. 24
Funzioni del Rettore

1. *Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge, assicura il rispetto delle norme vigenti, recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali.*
2. *Il Rettore esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle vigenti disposizioni legislative statutarie e regolamentari.*

Art.25
Mozione di sfiducia

1. *A maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il Senato può proporre la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo.
La mozione approvata viene trasmessa al Decano, il quale entro 15 gg dalla sua deliberazione, provvede a convocare il corpo elettorale. Il voto sulla mozione di sfiducia si svolge in un'unica votazione nei termini e con lo stesso quorum previsto per l'elezione del Rettore nel caso di vacanza della carica.*

Art. 26
Elettorato passivo

1. *Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia in servizio presso le Università italiane. Il suo mandato dura sei anni accademici e non è rinnovabile. Possono presentare la loro candidatura i professori in regime di tempo pieno o che dichiarino la propria volontà di optare per tale regime in caso di elezione.*

Art. 27
Elettorato attivo

1. *L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito da:*
 - a) *tutti i professori di ruolo dell'Ateneo;*
 - b) *tutti i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato al secondo triennio, che esprimono un voto individuale pesato in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 35% dei professori di ruolo;*
 - c) *tutto il personale tecnico-amministrativo e dirigente di ruolo presso l'Ateneo, che esprime un voto individuale pesato in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 15% dei professori di ruolo;*
 - d) *gli studenti componenti del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.*

Art. 28
Candidature

1. *La candidatura alla carica di Rettore deve essere depositata presso l'ufficio competente nel termine indicato dal bando che fissa la convocazione del corpo elettorale e comunque entro e non oltre 45 gg dalla data dell'elezione.*
2. *La candidatura deve essere corredata da un curriculum vitae atto a qualificare il proprio profilo scientifico riconosciuto in ambito nazionale ed internazionale nonché da un programma elettorale.*
3. *La candidatura viene trasmessa al Comitato per la candidatura a Rettore a cui spetta la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione e la pubblicazione delle candidature, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni.*
4. *Scaduti i termini di presentazione delle candidature, il Comitato trasmette al Decano le candidature che rispettano i requisiti richiesti dall'elettorato passivo dichiarandole ammissibili.*
5. *Il Decano nei successivi tre giorni dispone la pubblicazione delle candidature unitamente a tutta la documentazione presentata sul sito di Ateneo nella sezione dedicata.*
6. *Il candidato può ritirare la candidatura entro e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della prima votazione mediante atto scritto depositato nell'ufficio competente in materia elettorale. Il ritiro della candidatura viene trasmesso immediatamente al Decano che ne dispone la pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione dedicata.*

Art. 29

Comitato per le candidature a Rettore

1. *Il Comitato per le candidature a Rettore è composto da tre componenti di cui uno è il Direttore Generale, uno è designato dal Consiglio di Amministrazione ed uno dal Senato accademico. I componenti sono scelti tra tutti i professori di prima fascia di ruolo nell'Ateneo.*
2. *Nel mese di aprile antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica, salvo che non sia diversamente disposto, l'ufficio competente in materia predispone la relazione tecnica da sottoporre agli Organi di Governo di Ateneo concernente la richiesta dei nominativi da designare quali componenti del Comitato per le candidature.*
3. *L'ufficio competente, salvo che non sia diversamente disposto, dopo la deliberazione del Senato e del Consiglio di Amministrazione trasmette i nominativi al Decano, che, contestualmente alla convocazione del Corpo elettorale, costituisce il Comitato per le candidature a Rettore.*
4. *In caso di cessazione del mandato rettorale dovuta a cause diverse dalla scadenza naturale del mandato, gli organi di governo dell'Ateneo nella prima adunanza utile designano i componenti del Comitato per le candidature a Rettore di propria competenza.*

Art. 30

Convocazione del corpo elettorale

1. *La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica.*

2. *Nel caso di vacanza della carica prima della naturale scadenza del mandato, la convocazione per l'elezione del successore deve essere effettuata dal Decano entro trenta giorni dal dì dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono tenersi tra il quarantesimo e il settantesimo giorno dalla convocazione. Dal momento dell'indizione decorrono i termini per la presentazione delle candidature disciplinata dal presente Regolamento.*
3. *Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale deve essere:*
 - a) *fissata la data della prima votazione e delle eventuali seconda, terza e quarta votazione;*
 - b) *costituito l'unico seggio elettorale con l'indicazione del luogo in cui avrà sede nonché l'orario di apertura e chiusura dello stesso;*
 - c) *indicato il vigente regime di compatibilità con la carica di Rettore secondo le disposizioni del vigente Statuto di Ateneo e della normativa vigente.*

Art. 31 **Votazioni**

1. *Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.*
2. *In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica. Per la validità delle prime tre votazioni occorre che abbia votato almeno la metà degli aventi diritto. Il quorum di partecipazione nelle prime tre votazioni e i voti espressi in ogni votazione sono calcolati tenendo conto delle ponderazioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento.*

Art. 32 **Proclamazione dell'eletto e nomina**

1. *Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Università con specifico provvedimento ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale provvedimento viene pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata.*
2. *Il Rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per i successivi sei anni.*
3. *Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede.*

CAPO III **IL SENATO ACCADEMICO**

Art 33 **Funzioni del Senato accademico**

1. *Il Senato accademico è l'organo normativo dell'Ateneo e definisce le linee generali dell'attività scientifica e didattica dell'Ateneo. Le sue funzioni sono stabilite dal vigente Statuto.*
2. *Le deliberazioni del Senato accademico, salvo che sia diversamente disposto, sono prese a maggioranza semplice.*
3. *Le decisioni che il Senato deve adottare con maggioranze diverse da quella semplice sono elencate nello Statuto di Ateneo.*
4. *Il quorum previsto per la validità delle sedute è di undici componenti.*

Art. 34

Composizione del Senato accademico

1. *Il Senato accademico è composto da:*
 - a) *il Rettore, componente di diritto, che lo presiede ed in caso di impedimento dal Prorettore;*
 - b) *nove professori di prima fascia;*
 - c) *cinque professori di seconda fascia;*
 - d) *due ricercatori a tempo indeterminato;*
 - e) *tre rappresentanti degli studenti;*
 - f) *un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.*
2. *Nel caso in cui il numero dei dipartimenti sia inferiore o uguale a quattro la composizione del Senato accademico risulta delineata dalla tabella allegata al vigente Statuto di Ateneo.*
3. *Alle adunanze del Senato accademico partecipano con voto consultivo senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il Prorettore e i Presidenti delle Scuole interdipartimentali ed il Direttore Generale. I referenti nominati dal Rettore a norma di Statuto possono essere da lui invitati senza diritto di voto alle riunioni del Senato accademico.*

Art. 35

Le componenti elettive, elettorato attivo e passivo

1. *La componente dei professori di prima fascia è composta dai Direttori di Dipartimento, salvo incompatibilità, e da una componente elettiva per la restante parte. Per l'elezione di quest'ultima componente l'elettorato passivo/attivo è composto dai professori di prima fascia dell'Ateneo.*
2. *Qualora il numero dei direttori di Dipartimento eleggibili appartenenti alla fascia degli ordinari sia pari a nove, non si procede all'elezione di alcun professore ordinario.*
3. *Qualora il numero dei direttori di dipartimento, salvo incompatibilità, appartenenti alla fascia degli ordinari sia superiore a nove, si procede all'elezione di una rappresentanza dei direttori stessi. In questo caso l'elettorato attivo e passivo è composto dai Direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli ordinari.*
4. *La componente dei professori di seconda fascia è composta dai Direttori di Dipartimento, salvo incompatibilità, appartenenti alla fascia dei professori associati e da una componente elettiva per la restante parte. Per l'elezione di*

- quest'ultima componente l'elettorato passivo/attivo è composto dai professori di seconda fascia dell'Ateneo.*
5. *Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento eleggibili appartenenti alla fascia dei professori associati sia pari a cinque, non si procede all'elezione di alcun professore di seconda fascia.*
 6. *Qualora il numero dei Direttori di Dipartimento, salvo incompatibilità, appartenenti alla fascia degli associati sia superiore a cinque, si procede alla elezione di una rappresentanza dei Direttori stessi. In questo caso l'elettorato attivo e passivo è composto dai Direttori di Dipartimento appartenenti alla seconda fascia.*
 7. *Nel caso di incompatibilità di un Direttore di Dipartimento ad essere componente del Senato accademico si procede ad indire l'elezioni previste dal primo comma del presente articolo, garantendo almeno un rappresentante per ciascun dipartimento. Tale garanzia viene inserita come riserva nel bando che dispone la convocazione del corpo elettorale*
 8. *L'elettorato attivo/passivo per l'elezione della rappresentanza dei ricercatori a tempo indeterminato nel Senato accademico, salvo incompatibilità, è composta da tutti i ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo.*
 9. *L'elettorato attivo/passivo per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico, salvo incompatibilità, è composta da tutti il personale tecnico amministrativo strutturato dell'Ateneo.*
 10. *Per l'elezione della rappresentanza degli studenti, salvo incompatibilità, nel Senato accademico l'elettorato passivo è composto da coloro che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'Ateneo. L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'Ateneo.*
 11. *Almeno uno degli studenti eletti deve appartenere alla categoria dei dottorandi di ricerca al fine di garantire, all'interno della rappresentanza complessiva di ciascuna categoria, il rispetto delle pari opportunità nell'accesso a tale carica.*

Art. 36

Convocazione del corpo elettorale

1. *La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento.*

Art. 37

Candidature

1. *Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato accademico coloro che sono in possesso dell'elettorato passivo definito nel precedente art. 35 devono presentare la propria candidatura con le modalità previste per la propria categoria ai sensi dell'art. 10 e 11 del presente Regolamento.*
2. *Le componenti rappresentative del Senato accademico, ad eccezione della rappresentanza degli studenti, durano in carica dal 1 novembre successivo alla relativa elezione, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.*
3. *I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e non sono rieleggibili.*

Art. 38**Proclamazione degli eletti**

1. *Si procede alla proclamazione degli eletti, per la categoria di appartenenza a norma dell'art.19 del presente Regolamento.*
2. *Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 20 del presente Regolamento.*

CAPO IV**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****Art. 39****Funzioni del Consiglio di amministrazione**

1. *Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo e ne verifica l'esecuzione.*
2. *Il Consiglio può riunirsi se sono presenti almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.*
3. *Per l'adozione di delibere per le quali sia previsto il parere del Senato accademico, il Consiglio di Amministrazione, qualora intenda discostarsene, deve deliberare a maggioranza assoluta dei componenti.*
4. *In tutte le votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.*
5. *La funzione di Segretario è svolta da un componente del Consiglio, ad eccezione del rappresentante degli studenti.*

Art. 40**Decadenza**

1. *I componenti del Consiglio di amministrazione che non partecipino a tre sedute consecutive del citato consesso sono tenuti nel termine di dieci giorni dall'ultima adunanza a fornire al Rettore le giustificazioni di tale assenza qualora esse rientrino tra quelle giustificabili ai sensi della normativa vigente in materia.*
2. *Qualora le giustificazioni non pervengano entro il termine fissato gli interessati sono dichiarati decaduti con decreto rettorale.*

Art. 41**Composizione del Consiglio di amministrazione**

1. *Il Consiglio di amministrazione è composto da:*
 - a) *il Rettore, componente di diritto, che lo presiede e, in caso di impedimento di questi, dal Prorettore;*
 - b) *due personalità italiane o straniere, non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo, scelte dal Rettore nell'ambito di una rosa di quattro candidati predisposta dal Senato accademico, sulla base dei curricula presentati dagli interessati. Le modalità di presentazione dei curricula sono definite dal Senato*

- Accademico con apposito provvedimento;*
- c) *cinque componenti, di cui due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore di ruolo, un personale tecnico amministrativo designati dal Senato accademico nell'ambito di una rosa di dieci nominativi, così costituita: 4 professori ordinari; 2 professori associati; 2 ricercatori universitari; 2 del personale tecnico amministrativo, predisposta dal Rettore sulla base dei curricula presentati dagli interessati. Le modalità di presentazione dei curricula sono definite dal Rettore con apposito provvedimento.*
 - d) *l'indicazione dei nominativi del personale tecnico amministrativo viene predisposta dal Rettore sentite le rappresentanze della categoria del personale tecnico amministrativo.*
 - e) *un rappresentante degli studenti eletto.*
2. *Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale ed il Prorettore.*
 3. *Fatta eccezione per il Rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il rappresentante degli studenti resta in carica due anni e non è rieleggibile.*

Art. 42

Componenti elettive del Consiglio di amministrazione.

1. *La componente elettiva del Consiglio di amministrazione è composta dalla rappresentanza studentesca. Le candidature devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 11 del presente Regolamento.*

Art. 43

Convocazione del corpo elettorale

1. *La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nell'art. 4 del presente Regolamento.*

Art. 44

Elettorato attivo e passivo

1. *Per l'elezione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di amministrazione, l'elettorato passivo è composto da coloro che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'Ateneo che siano in possesso della cittadinanza italiana.*
2. *L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'Ateneo.*

Art. 45

Proclamazione degli eletti

1. *Ai fini della elezione del rappresentante degli studenti si procede alla proclamazione dell'eletto a norma dell'art. 19 del presente Regolamento.*

TITOLO IV
Organismi di valutazione, controllo e disciplina

CAPO V
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 46
Costituzione e compiti del Collegio dei revisori

1. *Presso l'Università è costituito un Collegio di revisori dei conti la cui composizione è prevista dall'art. 12 del vigente Statuto di Ateneo.*
2. *Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Rettore secondo il seguente criterio di legge:*
 - a. *un componente effettivo, che svolge funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;*
 - b. *un componente effettivo e un supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;*
 - c. *un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.*
3. *Almeno due componenti del Collegio debbono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.*
4. *I componenti del Collegio durano in carica tre anni e il loro incarico è rinnovabile una sola volta.*
5. *I componenti supplenti partecipano alle riunioni del Collegio dei revisori dei conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o temporaneamente impediti.*
6. *In caso di rinuncia o di cessazione di un componente effettivo il Rettore provvede senza ritardo all'integrazione del Collegio. L'incarico dei nuovi componenti scade contestualmente a quello dei componenti già in carica.*
7. *Non può assumere l'incarico di componente del Collegio dei revisori chi svolga servizio presso l'Ateneo e chi abbia un legame di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con un dipendente dell'Ateneo.*

CAPO VI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 47
Composizione

1. *Il Nucleo di valutazione di Ateneo è composto da cinque componenti, incluso un rappresentante degli studenti.*
2. *I componenti, ad eccezione del rappresentante degli studenti, vengono designati dal Senato accademico con le modalità previste dal vigente Statuto di Ateneo, durano in carica per tre anni, fatto salvo il rappresentante degli studenti che dura*

in carica per due anni, e i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta, ad eccezione dello studente non rieleggibile.

Art. 48

Componente elettiva del Nucleo di valutazione

1. *Gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento disciplinano le modalità di indizione dell'elezione della rappresentanza degli studenti nel Nucleo di valutazione.*
2. *L'elettorato attivo/passivo è definito dall'art. 6 del presente Regolamento.*
3. *Ai fini dell'elezione del rappresentante degli studenti si procede alla proclamazione dell'eletto a norma dell'art. 19 del presente Regolamento.*

CAPO VII

PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO

ART. 49

Compiti e funzioni del Presidio di Qualità

1. *Il Presidio della Qualità di Ateneo, istituito ed organizzato in modo proporzionale alla numerosità ed alla complessità delle attività formative e di ricerca dell'Ateneo, ha la responsabilità del processo di valutazione della qualità della ricerca e della didattica di Ateneo. Propone annualmente agli Organi di Governo di Ateneo l'attuazione di strumenti comuni per l'autovalutazione.*
2. *Per il raggiungimento dei risultati attesi, il Presidio:*
 - *monitora l'efficacia e l'efficienza del sistema di misura adottato dall'Ateneo per la qualità;*
 - *sovrintende al regolare svolgimento delle procedure delle attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato, regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei corsi di studi;*
 - *valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento, il continuo aggiornamento delle informazioni trasmesse dai Dipartimenti;*
 - *assicura un corretto utilizzo dei pareri del Nucleo di Valutazione e della/e Commissione/i Paritetiche docenti-studenti.*
3. *Le norme di funzionamento del Presidio della Qualità sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione*

Art. 50

Composizione

1. *Il Presidio della Qualità di Ateneo è costituita da cinque componenti, di cui tre professori di prima fascia a tempo pieno designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore e due componenti tra il personale tecnico amministrativo con specifiche competenze nel settore della valutazione proposti dal Direttore Generale e designati dal Senato Accademico.*

2. *I componenti del Presidio della qualità non possono essere nè Presidenti del Consiglio di Corso di Studi né Direttori di Dipartimento.*

CAPO VIII

Collegio di disciplina dei professori e ricercatori

Art. 51

Composizione del Collegio di disciplina dei professori e ricercatori

1. *Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, nominati dal Rettore, previa designazione del Senato accademico, tra professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo in regime di tempo pieno. Nel decreto rettorale di istituzione del Collegio sono indicati anche tre componenti supplenti, uno per ogni categoria, i quali subentrano nelle ipotesi di impedimento, astensione e/o riconsuazione di un componente effettivo.*
2. *I componenti del Collegio non possono far parte del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione, essere Direttori di Dipartimento o Presidenti di Scuole interdipartimentali. Durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati.*
3. *Il componente del Collegio che non partecipa a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e il Rettore provvede tempestivamente ad una nuova nomina.*
4. *Il Presidente è scelto dal Collegio tra i professori di prima fascia in esso presenti. Spetta al Presidente, su richiesta del Rettore, convocare il Collegio e organizzarne i lavori.*
5. *Le funzioni ed i compiti del Collegio di disciplina sono definite dal vigente Statuto.*

CAPO IX

Collegio di disciplina degli studenti

Art. 52

Illecito disciplinare

1. *Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno degli spazi universitari dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope o di altri sedi con essa convenzionate, quando:*
 - a) *provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Università è proprietaria o che sono dalla stessa detenuti o posseduti a qualunque titolo;*
 - b) *arrechi pregiudizio alla disciplina scolastica, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e degli stabilimenti universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria.*
 - c) *violi norme regolamentari, statutarie o legislative.*
2. *I fatti di cui al comma che precede hanno rilevanza disciplinare anche se commessi fuori degli spazi universitari, quando, per le modalità con cui essi si sono compiuti e per le finalità perseguite, abbiano arrecato pregiudizio all'immagine dell'Università.*

3. *Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.*
4. *Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento scolastico dello studente.*

Art. 53

Membri della comunità universitaria

1. *Sono soggetti alla giurisdizione disciplinare gli studenti iscritti ai corsi di laurea od agli altri corsi organizzati nell'Ateneo, nonché gli studenti di altre sedi universitarie che frequentino l'Ateneo in base ad apposite convenzioni.*

Art. 54

Sanzioni disciplinari

1. *Le sanzioni disciplinari applicabili sono:*
 - a) *l'ammonizione;*
 - b) *l'interdizione temporanea da uno o più corsi o altre attività formative;*
 - c) *la sospensione da uno o più esami di profitto - o altra forma di verifica di profitto - per una o più sessioni di esame, oppure da una o più sessioni degli esami di laurea.*
 - d) *l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami per un massimo di tre anni.**Le sanzioni sono cumulabili.*

2. *L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla gravità del fatto, alla valutazione degli elementi di prova, agli eventuali precedenti procedimenti disciplinari a carico dello studente e della idoneità della sanzione a prevenire fatti della stessa natura.*

Art. 55

Competenza

1. *La potestà disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato Accademico ed al Consiglio di Dipartimento di riferimento del Corso di laurea al quale lo studente è iscritto.*
2. *L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente.*
3. *Le sanzioni di cui all'art. 54, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento.*
4. *La sanzione di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del presente regolamento è deliberata dal Senato Accademico. Il Senato Accademico è altresì competente ad applicare l'interdizione temporanea da uno o più corsi e l'esclusione da uno o più esami di profitto e di laurea quando ai fatti abbiano preso parte studenti iscritti a corsi di laurea diversi o in caso di appello alle sanzioni di cui i precedenti comma.*

Art. 56
Collegio di disciplina degli Studenti

1. *Il Collegio di disciplina degli Studenti ha il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere un parere vincolante nei casi di attivazione, da parte del Rettore, di un procedimento disciplinare nei confronti di uno studente per le sanzioni disciplinari di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c) e d).*
2. *Il Collegio è composto da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, scelti dal Collegio di disciplina dei docenti tra i propri componenti e da due studenti, designati nel suo seno dal Consiglio degli studenti.*
3. *Il Collegio è istituito con decreto rettorale e dura in carica due anni. Presiede il Collegio il professore di prima fascia. Il ricercatore assume le funzioni di segretario verbalizzante.*
4. *Il Collegio può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire pareri di esperti dallo stesso incaricati e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria o che le sia stata richiesta dallo studente.*
5. *Il Collegio, oltre allo svolgimento dell'istruttoria, deve procedere all'audizione dello studente con le garanzie del successivo art. 60.*
6. *Il Collegio, per il compimento di singoli atti, può delegare uno dei suoi membri, ma il parere finale deve essere approvato a maggioranza dei suoi componenti.*
7. *Quando, nel corso dell'attività istruttoria, il Collegio accerti fatti costituenti ipotesi di reato, ne dà immediata comunicazione con separato atto al Rettore, per gli adempimenti di cui all'art. 59 comma 4.*

Art. 57
Dovere di riservatezza

1. *Fermi i diritti dell'interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento che lo riguardano, i componenti del Collegio sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti, comunque, a conoscenza.*

Art. 58
Acquisizione della notizia dell'illecito disciplinare

1. *Qualunque organo, ufficio, dipendente, studente, professore e ricercatore dell'Università, nel prendere conoscenza di un fatto o comportamento illecito e tale da dar luogo alle sanzioni secondo quanto previsto dall'art. 52, ne dà immediatamente informazione per iscritto al Direttore Generale, il quale la inoltra al Rettore, allegando ogni documento utile all'istruttoria ed indicando il nominativo del responsabile del procedimento.*
2. *Il Rettore, ricevuta la notizia dell'illecito, ha trenta giorni di tempo per decidere se archivarla o trasmettere gli atti al Collegio di disciplina, con l'indicazione del tempo entro il quale quest'ultimo deve concludere i lavori. Contestualmente ne dà notizia allo studente interessato, con l'indicazione del responsabile del procedimento.*
3. *L'istruttoria del Collegio non può durare complessivamente più di sei mesi.*

4. *Quando dalla informativa di cui al comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica.*
5. *La pendenza del procedimento penale non sospende il procedimento disciplinare.*

Art. 59

Attività del Collegio

1. *Entro il termine assegnato dal Rettore e, comunque, entro tre mesi eventualmente prorogabili di altri tre, il Collegio può acquisire documenti, sentire testimoni e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria per verificare la notizia di illecito disciplinare. Può verificare, altresì, la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge o da atti normativi dell'Università e dichiarati dallo studente al momento della immatricolazione o della domanda di ammissione a corsi di laurea o tirocinio.*
2. *Il Collegio deve invitare lo studente a presentarsi dinanzi ad esso per esporre le proprie ragioni.*
3. *Delle attività del Collegio è redatto verbale in forma riassuntiva.*
4. *Al termine dell'istruttoria il Collegio invia il parere al Rettore affinché lo inoltri al soggetto competente a comminare la sanzione proposta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 del presente regolamento. Del contenuto del parere viene data comunicazione allo studente.*

Art. 60

Diritti dello studente soggetto a procedimento disciplinare

1. *L'avviso di apertura del procedimento, inviato allo studente da parte del Rettore all'atto della trasmissione del fascicolo al Collegio deve contenere la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.*
2. *L'avviso rende altresì noto allo studente che è in sua facoltà:*
 - a) *presentarsi dinanzi al Collegio per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;*
 - b) *farsi assistere da persona di sua fiducia;*
 - c) *presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa ed indicare al Collegio eventuali prove da assumere.*
3. *Nell'invito a presentarsi, inviato allo studente dal Presidente del Collegio di disciplina, è altresì contenuto l'avviso che l'incolpato ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.*
4. *Tra la data di ricezione dell'invito e la data di presentazione dello studente dinanzi al Collegio non possono decorrere meno di dieci giorni.*

Art. 61

Ammonizione

1. *Qualora il Collegio di disciplina proponga al Rettore di comminare la sanzione dell'ammonizione, il Rettore vi procede direttamente o delegando il Presidente del Collegio di disciplina degli studenti o altro professore di ruolo.*
2. *Della irrogazione dell'ammonizione è redatto verbale per i successivi adempimenti di cui all'art. 69.*

Art. 62

***Interdizione temporanea da uno o più corsi.
Esclusione da uno o più esami di profitto***

1. *Qualora la sanzione proposta dal Collegio di disciplina si sostanzia nell'interdizione temporanea da uno o più corsi o altre attività formative o nella sospensione da uno o più esami di profitto, o altra forma di verifica di profitto, per una o più sessioni di esame, oppure da una o più sessioni degli esami di laurea, il Rettore invia il relativo parere al Consiglio di Dipartimento competente, corredato dalla deliberazione del Collegio di disciplina e dagli atti compiuti.*
2. *Il Consiglio di Dipartimento delibera, sentito lo studente, la durata dell'interdizione e/o la sospensione dagli esami ai quali si riferisce.*
3. *Quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diversi Dipartimenti, la determinazione della sanzione è competenza del Senato accademico.*

Art. 63

Sospensione temporanea dall'Università

1. *Il Rettore, qualora il Collegio di disciplina abbia formulato la proposta di sospensione temporanea dello studente dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami, ovvero nel caso previsto dall'art. 65, comma 3 del presente regolamento, trasmette gli atti al Senato Accademico.*
2. *Il Senato invita lo Studente a presentarsi per essere ascoltato. Del pari invita il Presidente del Collegio di disciplina, o suo delegato, a riferire sull'istruttoria effettuata. La relazione deve essere svolta prima della audizione e alla presenza dello studente.*
3. *Il Senato accademico ha sessanta giorni dal termine delle audizioni per deliberare l'entità della sanzione. La delibera viene assunta a maggioranza dei presenti. Qualora il Senato deliberi in difformità del parere del Collegio di disciplina deve darne esplicita motivazione.*
4. *Delle attività della Commissione Senatoriale è redatto verbale in forma riassuntiva.*

Art. 64

Forma dei provvedimenti disciplinari

1. *I provvedimenti di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), c) e d), devono essere motivati e sottoscritti dall'organo che li ha emessi e trasmessi al Rettore per gli adempimenti di cui all'art. 66.*

Art. 65

Impugnazioni

1. *Contro la determinazione del Rettore o del Consiglio di Dipartimento lo studente può proporre ricorso al Senato Accademico.*
2. *Il ricorso si propone per iscritto entro 30 giorni dalla notifica della sanzione ed è depositato o trasmesso per posta raccomandata al Rettore. Nel caso di trasmissione per posta, fa fede la data di presentazione all'Ufficio Postale.*

3. *Il Rettore trasmette l'impugnazione al Senato accademico, che decide entro trenta giorni.*

Art. 66
Adempimenti

1. *Il Rettore cura l'esecuzione di tutti i provvedimenti sanzionatori.*
2. *Salvo quanto previsto dall'art. 61, per quanto riguarda le ammonizioni, le sanzioni sono comunicate allo studente con raccomandata con ricevuta di ritorno.*
3. *Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea viene data comunicazione a tutti gli istituti d'istruzione superiore.*
4. *Tutte le sanzioni disciplinari, rese esecutive dal Rettore, sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono trascritte nei fogli di congedo.*
5. *Delle sanzioni irrogate a studenti di altri Atenei temporaneamente ospiti dell'Università di Napoli Parthenope, sono informate le Università di rispettiva appartenenza.*

TITOLO V
ORGANISMI CONSULTIVI

CAPO X
IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 67
Composizione del Consiglio degli studenti

1. *Il Consiglio degli studenti è composto da non più di quindici componenti, eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale ed ai Dottorati di ricerca dell'Università.*
2. *I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico sono componenti di diritto, il restante numero viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascun dipartimento.*

Art. 68
Convocazione del corpo elettorale

1. *La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nell'art. 3 del presente Regolamento*

Art. 69
Elettorato attivo e passivo

1. *Le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio degli studenti si svolgono separatamente per ciascun dipartimento.*

2. *L'elettorato passivo è composto da coloro che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca dell'Ateneo distinti a seconda del dipartimento di appartenenza.*
3. *L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca assegnato al dipartimento.*

Art. 70

Presentazione delle liste dei candidati

1. *Le liste dei candidati per l'elezione al Consiglio degli studenti devono essere presentate secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.*

Art. 71

Proclamazione degli eletti

1. *Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti per ciascun dipartimento si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 20, del presente Regolamento.*

CAPO XI

Comitato per lo sport universitario

Art. 72

Funzioni del Comitato per lo sport universitario

1. *Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, definisce gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché i programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente.*
2. *Il Comitato è composto da:*
 - a. *il Rettore, o un suo delegato, con funzioni di presidente;*
 - b. *due componenti designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;*
 - c. *due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo;*
 - d. *il Direttore generale, o un suo delegato, con funzioni di segretario.*

Art. 73

Componente elettiva del Comitato per lo sport universitario

1. *Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Comitato per lo sport universitario si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6, 11 e 20 del presente Regolamento.*

CAPO XII
Comitato unico di garanzia

Art. 74

Funzioni del Comitato unico di garanzia

1. *Il Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito con decreto del Rettore, è composto da:*
 - a. *un numero di componenti effettivi, fino a un massimo di cinque, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di due. Le medesime organizzazioni sindacali provvedono altresì a designare componenti supplenti, scelti tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, in numero pari alla metà di quello dei componenti effettivi, con arrotondamento all'intero inferiore. Anche per i componenti supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di due.*
 - b. *un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto a). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale tecnico-amministrativo di ruolo dell'Ateneo, sentito il Direttore generale, previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di due.*
 - c. *un numero di professori di ruolo e ricercatori pari alla somma dei punti a) e b). Tali componenti sono designati dal Rettore fra il personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il Senato accademico, garantendo la presenza di tutte le componenti e previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di due;*
 - d. *quattro studenti, designati dal Consiglio degli studenti, garantendo la presenza di almeno un rappresentante dei dottorandi. Anche per la componente studentesca il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di due.*
2. *Il Comitato unico di garanzia è nominato con decreto rettorale nel quale è indicato anche il Presidente, scelto dal Rettore tra i professori e ricercatori e il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo sulla base di un curriculum dal quale emergano professionalità ed esperienza nelle materie di competenza del CUG.*
3. *I componenti del CUG durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una*

sola volta.

Art. 75
Norma di rinvio

1. *Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia elettorale applicate nella Regione Campania.*

CAPO XIII
STRUTTURE E CENTRI DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

Art. 76
Funzioni dei Dipartimenti

1. *I Dipartimenti sono le strutture accademiche fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica e della ricerca di Ateneo.*
2. *Le norme relative al funzionamento del Dipartimento sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.*

Art. 77
Costituzione di Dipartimento

1. *La costituzione di un Dipartimento viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, secondo le disposizioni stabilite dal vigente Statuto di Ateneo.*

Art. 78
Organizzazione del Dipartimento

1. *Sono organi del Dipartimento:*
 - a. *il Direttore;*
 - b. *il Consiglio;*
 - c. *la Giunta.*
2. *È altresì istituita presso ciascun Dipartimento la Commissione paritetica docenti-studenti, prevista e disciplinata dal vigente Statuto di Ateneo.*
3. *Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite, specifiche Sezioni in ragione di peculiari esigenze scientifiche e anche per periodi determinati.*

Art. 79
Direttore

1. *Il Direttore di Dipartimento dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.*

Art. 80
Elettorato Passivo

1. *L'elettorato passivo per l'elezione del Direttore è composto dai professori di prima fascia a tempo pieno, afferenti al Dipartimento, o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina.*
2. *Nel caso in cui tutti i professori appartenenti alla categoria degli ordinari, afferenti al Dipartimento, si trovassero nelle condizioni di indisponibilità, ineleggibilità, incompatibilità possono godere dell'elettorato passivo i professori di seconda fascia.*

Art. 81
Elettorato Attivo

1. *Il corpo elettorale per l'elezione del Direttore è composto dal Consiglio di Dipartimento.*

Art. 82
Indizione delle elezioni

1. *Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Dipartimento per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.*
2. *In caso di dimissioni del Direttore, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.*
3. *Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano, o chi lo sostituisce, provvede, in particolare, a:*
 - a) *indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna votazione;*
 - b) *indicare tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;*
 - c) *indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse;*
 - d) *designare la composizione dei seggi;*
 - e) *fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione.*
 - f) *nominare apposita commissione elettorale.*

Art. 83
Votazioni

1. *Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel*

ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

2. *Le votazioni, svolte a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.*
3. *La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione elettorale.*

Art. 84

Proclamazioni dell'eletto e nomina

1. *Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata.*
2. *Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Direttore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore ad un anno il Direttore entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori 3 anni a decorrere dal 1 novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina. Nelle more della nomina del nuovo Direttore il Dipartimento è retto dal Decano dei professori di prima fascia afferente al Dipartimento.*

CAPO XIV

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 85

Funzioni

1. *Il Consiglio di dipartimento promuove il coordinamento delle attività di didattica e di ricerca del Dipartimento nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni*

Art. 86

Componente elettiva

1. *Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto al Consiglio di dipartimento, oltre ai professori e ricercatori afferenti al dipartimento stesso, partecipano le sotto indicate rappresentanze:*
 - a) *una rappresentanza degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca ed ai corsi di studio e di specializzazione attivati e coordinati dal dipartimento, nel numero complessivamente corrispondente al 15% della componente rappresentata da professori e ricercatori assicurando almeno un rappresentante per ciascuna delle citate categorie;*

- b) *una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo corrispondente al 15% della componente rappresentata da professori e ricercatori e comunque non inferiore a due unità.*
2. *La mancata partecipazione delle rappresentanze elettive non inficia la valida costituzione dell'organo.*
 3. *Nel caso in cui un corso di studio sia attivato con il concorso di più strutture la rappresentanza di cui al comma 1 è costituita nell'ambito del Consiglio del dipartimento sede amministrativa del corso stesso.*

Art. 87

Durata della carica

1. *Le rappresentanze durano in carica tre anni ad eccezione degli studenti e dei dottorandi di ricerca la cui durata è pari a due anni.*

Art. 88

Indizione delle elezioni

1. *Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato delle componenti elettive del Consiglio di dipartimento il Direttore del dipartimento o, in caso di impedimento, il Decano, dispone la indizione dell'elezioni con apposito bando elettorale che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata.*
2. *Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale si provvede a nominare apposita commissione elettorale ed ad indicare:*
 - a) *il numero degli eligendi per ciascuna delle componenti elettive;*
 - b) *gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna delle componenti da eleggere;*
 - c) *le modalità per il deposito delle candidature ed i termini per la presentazione delle stesse.*
3. *Con apposito provvedimento, il Direttore del dipartimento, ovvero il Decano nel caso di anticipata cessazione, costituisce i seggi elettorali.*

Art. 89

Elettorato attivo e passivo

1. *Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:*
 - a) *l'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data delle votazioni;*
 - b) *l'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione.*
2. *Il personale tecnico-amministrativo che afferisce al Dipartimento, che sia numericamente pari o inferiore al numero della rappresentanza della suddetta*

categoria in seno al Consiglio di dipartimento, partecipa tutto di diritto al consiglio.

3. *Al segretario amministrativo del Dipartimento spetta il solo elettorato attivo, in quanto partecipa al Consiglio senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzante.*
4. *Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca l'elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo che afferiscano al Dipartimento, entro la data in cui si svolgono le elezioni.*
5. *L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, di specializzazione e Dottorato di ricerca afferenti al dipartimento alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.*
6. *L'elettorato attivo è composto da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio, di specializzazione e Dottorato di ricerca dell'università presso il Dipartimento alla data delle votazioni.*

Art. 90

Proclamazione degli eletti

1. *A norma degli art. 19 e 20 del presente Regolamento si procede alla proclamazione degli eletti delle componenti elettive del Consiglio di dipartimento da parte della Commissione Elettorale.*
2. *Entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale il Direttore del dipartimento comunica al Rettore il risultato della elezione per il conseguente provvedimento di nomina che verrà pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata.*

CAPO XV

Giunta di Dipartimento

Art. 91

Funzioni della Giunta di Dipartimento

1. *La Giunta è l'organo che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.*
2. *La Giunta è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, una rappresentanza dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo. Il numero dei rappresentanti e le modalità di elezione sono stabilite nel Regolamento del Dipartimento. Sono componenti di diritto della Giunta i Responsabili delle Sezioni, qualora istituite, e i Presidenti dei Consigli di corso di studio afferenti al Dipartimento.*
3. *Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. Nel caso di avvenuta cessazione del Direttore, la Giunta rimane in carica fino alla ricostituzione della nuova Giunta.*

Art. 92

Sezioni del Dipartimento

1. *La costituzione delle Sezioni è deliberata dal Consiglio di dipartimento con le modalità previste del vigente Statuto di Ateneo .*
2. *Le funzioni della Sezione sono attribuite dal Consiglio di dipartimento.*
3. *Ogni Sezione è coordinata da un Responsabile, eletto tra i professori di prima fascia o, in assenza, incompatibilità o indisponibilità di questi ultimi, tra i professori di seconda fascia afferenti alla Sezione. Il Responsabile dura in carica tre anni, può essere rieletto immediatamente una sola volta ed è componente di diritto della Giunta di dipartimento.*

Art. 93

Convocazione del corpo elettorale

1. *La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Direttore del Dipartimento con apposito bando così come indicato nell'art. 3 del presente Regolamento.*

Art. 94

Elettorato Passivo

1. *L'elettorato passivo per l'elezione del Responsabile della sezione è composto dai professori di prima fascia, afferenti alla Sezione.*
2. *Nel caso in cui tutti i professori appartenenti alla categoria degli ordinari, afferenti alla Sezione, si trovassero nelle condizioni di indisponibilità, ineleggibilità e incompatibilità possono godere dell'elettorato passivo i professori di seconda fascia.*

Art. 95

Elettorato Attivo

1. *Il corpo elettorale per l'elezione del Responsabile della sezione è composto dai professori e ricercatori afferenti alla Sezione.*

Art. 96

Indizione delle elezioni

1. *Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Responsabile di Sezione, il Decano dei professori di prima fascia della Sezione o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianità, dispone la convocazione straordinaria degli afferenti alla Sezione per procedere all'elezione del Responsabile per il successivo triennio.*
2. *In caso di dimissioni del Responsabile, o di anticipata cessazione dalla carica, la convocazione del corpo elettorale è disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro quindici giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del responsabile o dalla cessazione dalla carica per altre cause.*
3. *Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria della Sezione, il Decano, o chi lo sostituisce, provvede, in particolare, a:*

- a) *indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo per ciascuna votazione;*

- b) *indicare tutte le norme che disciplinano le operazioni di voto e di scrutinio;*
- c) *indicare le modalità di deposito delle candidature ed il termine per la presentazione delle stesse;*
- d) *designare la composizione dei seggi;*
- e) *fissare la data per la votazione;*
- f) *nominare apposita Commissione Elettorale.*

Art. 97
Votazioni

1. *Nelle prime tre votazioni il Responsabile è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.*
2. *Le votazioni a scrutinio segreto sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti della sezione che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.*
3. *La vigilanza sulle operazioni elettorali spetta alla Commissione Elettorale.*

Art. 98
Proclamazioni dell'eletto e nomina

1. *Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Direttore del Dipartimento con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata.*
2. *Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Responsabile, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore ad un anno il Responsabile entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori 3 anni a decorrere dal 1 novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina. Nelle more della nomina del nuovo Responsabile, la Sezione del Dipartimento è retta dal Decano dei professori di prima fascia afferente alla Sezione.*

CAPO XVI
SCUOLE INTERDIPARTIMENTALI

Art. 99
La Scuola interdipartimentale

1. *La Scuola interdipartimentale è, in relazione a criteri di affinità disciplinare, la struttura di raccordo tra più Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni nell'ambito delle disposizioni statali in materia.*

2. *Le norme relative al funzionamento della scuola interdipartimentale sono disciplinate da apposito Regolamento sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione*

Art. 100
Organi della scuola

1. *Sono organi della Scuola:*

- a. *il Presidente;*
- b. *il Consiglio.*

Art. 101
Componente elettiva

1. *Le componenti elettiva della scuola interdipartimentale sono:*

- a) *Presidente;*
- b) *Rappresentanza dei professori di ruolo;*
- c) *Uno studente per ciascun corso di studio afferente ai Dipartimenti partecipanti designato dal Consiglio degli studenti.*

2. *Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno in esso presenti. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica universitaria.*
3. *Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto immediatamente una sola volta.*
4. *Il Consiglio è composto dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti, dai Presidenti dei Consigli di Corso di studio e da una rappresentanza di professori di ruolo e ricercatori nella misura del 5 % da attribuire ai professori di prima fascia, del 3% ai professori di seconda fascia e del 2 % ai ricercatori. Tali percentuali sono rapportate al numero dei componenti dei dipartimenti afferenti. Sono, altresì componenti del Consiglio, un rappresentante degli studenti di ciascun Corso di Studi afferente alla Scuola, designato dal Consiglio degli Studenti.*

Art. 102
Elettorato attivo e passivo

1. *L'elettorato passivo è composto dai professori di prima fascia presenti nel Consiglio.*
2. *L'elettorato attivo è costituito dai componenti del consiglio che costituiscono il corpo elettorale.*

Art. 103
Convocazione del corpo elettorale

1. *Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica il Decano dei professori di ruolo della scuola interdipartimentale dispone*

- l'indizione delle elezioni con apposito bando pubblicato sul sito di Ateneo e convoca in seduta straordinaria il Consiglio della Scuola interdipartimentale.*
2. *In caso di dimissioni del Presidente o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.*
 3. *Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano provvede a:*
 - a) *designare, scegliendoli tra i componenti del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, i componenti il seggio elettorale;*
 - b) *fissare le date per le eventuali votazioni successive.*

Art. 104 **Votazioni**

1. *Nelle prime tre votazioni il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.*
2. *Le votazioni, svolte a scrutinio segreto, sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.*

Art. 105 **Proclamazioni dell'eletto e nomina**

1. *Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina che è pubblicato sul sito di Ateneo nell'apposita sezione ivi dedicata.*
2. *Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Presidente, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore ad un anno il Presidente entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori 3 anni a decorrere dal 1 novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina. Nelle more della nomina del nuovo Presidente, la Scuola è retta dal Decano dei professori di prima fascia afferenti alla Scuola.*

CAPO XVII **Consigli dei corsi di studio**

Art. 106 **Compito del Consiglio di corsi di studio**

1. *Il Consiglio dei corsi di studio ha il compito di definire ed aggiornare il Regolamento didattico, di organizzare e realizzare le attività didattiche del corso di studi affinché esso possa assolvere a tutti gli impegni e gli obblighi*

in esso previsti. Supporta, inoltre, l'attuazione delle procedure di valutazione della didattica e garantisce il funzionamento della Commissione paritetica di corso e ne acquisisce il parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi. Il Consiglio elegge nel suo ambito il Presidente.

Art. 107

Funzioni del Consiglio di corsi di studio

1. *I Consigli di corso di studio sono istituiti nell'ambito dei Dipartimenti e/o delle Scuole Interdipartimentali e hanno la responsabilità della gestione:

 - a) *di un singolo corso di laurea e/o di laurea magistrale;*
 - b) *di più corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a più classi affini;*
 - c) *di più corsi di laurea magistrale riferiti alla medesima classe o a più classi affini;*
 - d) *di più corsi di laurea e di laurea magistrale riferiti a classi affini.**
2. *I Consigli di corso di studio sono costituiti dai professori e dai ricercatori di ruolo afferenti al corso o ai corsi.*
3. *I professori ed i ricercatori, svolgono di regola il loro carico didattico in corsi di studio istituiti nel dipartimento di afferenza.*
4. *I professori di ruolo ed i ricercatori di Ateneo che svolgono attività didattica in un corso di studio contribuendo ai requisiti di docenza e di qualificazione della docenze dello stesso partecipano al relativo consiglio con voto deliberativo.*
5. *I professori di ruolo ed i ricercatori di Ateneo che svolgono attività didattica in un corso di studio senza contribuire ai requisiti di docenza e di qualificazione della docenze dello stesso partecipano al relativo consiglio con voto consultivo.*
6. *Al Consiglio di corso di studio partecipa una componente elettiva composta da una rappresentanza degli studenti iscritti, uno per ciascun corso di studio.*
7. *Il Rettore emana il bando per l'elezione della rappresentanza studentesca che è pubblicato su sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata.*

Art. 108

Durate delle cariche

1. *Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.*
2. *I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici.*

Art. 109

Elettorato passivo

1. *Il Presidente del Consiglio di Corso di studio viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia o, in assenza, incompatibilità e indisponibilità, di seconda fascia che ne fanno parte.*
2. *Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.*

Art. 110
Elettorato attivo

1. *Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di corso di studio nella composizione prevista del vigente Statuto.*

Art. 111
Convocazione del corpo elettorale

1. *Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica il Decano dei professori di prima fascia del Consiglio di corso di studi dispone la convocazione straordinaria del Consiglio per procedere all'elezione del Presidente per il successivo triennio.*
2. *In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio di corso di studi o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.*
3. *Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano provvede a:*
 - a) *designare, scegliendoli tra i componenti del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, i componenti del seggio elettorale;*
 - b) *fissare le date per le eventuali votazioni successive.*

Art. 112
Votazioni

1. *Nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà a successive votazioni nelle quali il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.*
2. *Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.*

Art. 113
Proclamazione dell'eletto e nomina

1. *Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina che verrà pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata.*
2. *Il candidato eletto, nominato con decreto del Rettore dell'Università, entra in carica il primo novembre successivo alla nomina.*
3. *Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Presidente, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione per la residua parte del*

mandato. Se quest'ultimo è inferiore ad un anno il Presidente entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori 3 anni a decorrere dal 1 novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina. Nelle more della nomina del nuovo Presidente, il Consiglio di corso di studi è retto dal Decano dei professori di prima fascia afferente al Consiglio.

Art. 114

Norma di rinvio

1. *Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Presidente del Consiglio di corso di studio.*

Art. 115

La componente elettiva del Consiglio di corso di studio

1. *Al Consiglio di corso di studio, oltre ai professori ed ai ricercatori di ruolo, partecipa una componente elettiva composta da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei componenti di diritto. Al Consiglio di Corso di Studio partecipano senza diritto di voto e senza contribuire alla definizione del numero legale, i titolari di insegnamenti ufficiali non di ruolo in Ateneo.*
2. *Il numero dei rappresentanti è determinato dal Presidente del Consiglio di corso di studio su richiesta del Rettore, quando si debba procedere alla emanazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.*

Art. 116

Durata della carica

1. *I rappresentanti degli studenti durano i carica due anni accademici.*
2. *Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti rimane inalterato per tutta la durata del biennio.*

Art. 117

Elettorato attivo e passivo studenti

1. *Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio facenti parte del Consiglio di corso di studio, entro la data in cui si svolgono le votazioni. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi gestiti dal Consiglio alla data di emanazione del bando convocazione del corpo elettorale.*

Art. 118

Convocazione del corpo elettorale

1. *La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato dall'art. 4 del presente Regolamento.*

Art. 119

Proclamazione degli eletti

1. *Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 20 del presente Regolamento.*

Art. 120

Norma di rinvio

1. *Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio.*

CAPO XVIII

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 121

Funzioni delle scuole di specializzazione

1. *Le Scuole di specializzazione sono istituite, anche d'intesa con altri Atenei, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti e alla programmazione triennale dell'Ateneo, con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati, previa delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.*

Art. 122

Organi della scuola

1. *La nomina degli organi delle Scuole di specializzazione di Ateneo alle disposizioni del vigente Statuto, nonché l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole medesime sono disciplinati dai rispettivi Regolamenti nel rispetto della normativa ministeriale.*
2. *Di norma gli organi della scuola sono il Direttore ed il Consiglio della scuola.*

Art. 123

Il Direttore

1. *Il Direttore è eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno che fanno parte del Consiglio della Scuola, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta.*
2. *In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola.*

Art. 124
Il Consiglio della Scuola

1. *Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti. Fanno parte del Consiglio: i professori e i ricercatori di ruolo ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola; tre rappresentanti degli specializzandi.*

Art. 125
Convocazione del corpo elettorale

1. *Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica il Decano dei professori di prima fascia del Consiglio della Scuola dispone la convocazione straordinaria del Consiglio per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.*
2. *In caso di dimissioni del Direttore della Scuola o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.*
3. *Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano provvede a:*
 - a) *designare, scegliendoli tra i componenti del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, i componenti del seggio elettorale;*
 - b) *fissare le date per le eventuali votazioni successive.*

Art. 126
Votazioni

1. *Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà a successive votazioni nelle quali il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.*
2. *Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.*

Art. 127
Proclamazione dell'eletto e nomina

1. *Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina che verrà pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione ivi dedicata.*
2. *Il candidato eletto, nominato con decreto del Rettore dell'Università, entra in carica il primo novembre successivo alla nomina.*

3. *Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Direttore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della proclamazione per la residua parte del mandato. Se quest'ultimo è inferiore ad un anno il Direttore entra in carica per lo scorcio d'anno e per ulteriori 3 anni a decorrere dal 1 novembre immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina. Nelle more della nomina del nuovo direttore, la scuola di specializzazione è retta dal Decano dei professori di prima fascia afferente alla Scuola.*

Art. 128

Norma di rinvio

1. *Il Regolamento della Scuola può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Direttore del Consiglio della scuola*

Art. 129

La Componente elettiva del Consiglio di della scuola di specializzazione

1. *Al Consiglio di Scuola oltre ai professori e i ricercatori di ruolo ai quali sono affidate attività didattiche partecipa una componente elettiva composta da tre rappresentanti degli studenti specializzandi. Al Consiglio della Scuola partecipano senza diritto di voto i titolari di insegnamenti ufficiali non di ruolo in Ateneo*

Art. 130

Durata della carica

1. *I rappresentanti degli studenti durano i carica due anni accademici.*
2. *Il numero dei rappresentanti degli studenti eletti rimane inalterato per tutta la durata del biennio.*

Art. 131

Elettorato attivo e passivo

1. *Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti specializzandi l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione entro la data in cui si svolgono le votazioni. L'elettorato passivo spetta agli studenti specializzandi che sono regolarmente iscritti per la prima volta alla data di emanazione del bando convocazione del corpo elettorale.*

Art. 132

Convocazione del corpo elettorale

1. *La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nel presente Regolamento.*

Art. 133

Proclamazione degli eletti

1. *Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti specializzandi si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 20 del presente Regolamento.*

CAPO XIX CORSI E SCUOLE DI DOTTORATO

Art. 134

Corsi e scuola di Dottorato

1. *L'Università istituisce ed organizza i Corsi di Dottorato di ricerca, in un sistema coordinato da Scuole di Dottorato, il cui obiettivo è l'acquisizione di una corretta metodologia della ricerca scientifica o di professionalità di elevatissimo livello.*
2. *Il Regolamento di disciplina del Dottorato e il Regolamento di organizzazione e di funzionamento adottato da ogni singola Scuola disciplinano nel rispetto della normativa ministeriale, la composizione degli organi, i compiti specifici la durata dei mandati di ogni componente, le modalità di elezione.*

CAPO XX CENTRI DI RICERCA

Art. 135

Costituzione dei Centri di Ricerca

1. *I centri di ricerca sono retti da propri regolamenti. Questi ultimi devono essere approvati dagli Organi di Governo di Ateneo con le procedure previste dal vigente Statuto.*
2. *L'istituzione e il funzionamento di Centri di ricerca costituiti con Enti di Ricerca esterni sono regolati da apposite convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere cogente del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione. La convenzione istitutiva indica gli Enti di Ricerca partecipanti, la denominazione del Centro, la sua sede amministrativa, gli organi di gestione e le relative competenze e modalità di costituzione, le risorse di personale, strumentali e finanziarie messe a disposizione da ciascun Ente convenzionate. Le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo del Centro sono fissate nel medesimo provvedimento amministrativo.*
3. *La proposta di costituzione di un Centro deve necessariamente contenere le finalità eterogenee di ricerca comprendenti le diverse aree dei Dipartimenti proponenti per sviluppare progettualità di rilevante interesse scientifico con le peculiari attività di loro competenza dalle quali devono derivare nuove conoscenze e know how per migliorare l'attività scientifica e di ricerca all'interno dell'Ateneo. Gli elementi costitutivi devono essere integrati da linee di ricerca implementate annualmente e relazionate agli organismi di valutazione interna di Ateneo al fine di assicurare la qualità. L'attività di ricerca proposta dai costituendi centri, che non si deve sovrapporre all'attività dei Dipartimenti,*

viene preventivamente sottoposta all'esame degli organismi di valutazione interna.

Art. 136

Modalità di presentazione della proposta di costituzione del centro

1. *L'Ateneo, su proposta di almeno due dipartimenti, può istituire Centri interdipartimentali per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale che riguardano i dipartimenti proponenti..La proposta di istituzione del centro di ricerca corredata dalle linee di ricerca deve essere trasmessa entro 30 giorni agli organismi di valutazione interna di ateneo i quali devono esprimere il proprio parere preventivo e relazionare al Rettore entro i successivi 20 giorni .*
2. *La proposta corredata dal parere favorevole degli organi di valutazione interna viene sottoposta all'esame degli Organi di governo di Ateneo.*

Art. 137

Organi del Centro e collaborazioni esterne

1. *Gli Organi del centro sono il Consiglio Direttivo e il Direttore .*
2. *Il Centro deve essere composto da almeno dieci professori e ricercatori afferenti ai dipartimenti proponenti.*
3. *Il Centro attraverso i suoi organi relazionA annualmente agli organi Accademici competenti il programma annuale di lavoro e e le relative spese nonché ogni altra decisione per il conseguimento dei fini del centro*
4. *Le richieste di adesioni al Centro da parte di Professori e Ricercatori vengono approvate dal Consiglio Direttivo.*
5. *I Centri possono avvalersi anche di Enti esterni tramite la costituzione di partenariati per la partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale ed extranazionale che coinvolgono le aree di riferimento .*
6. *Ogni atto del centro di ricerca che preveda l'adesione di enti esterni e/o la partecipazione a progetti di interesse dell'Ateneo deve comunque essere sottoposta e approvata dagli Organi di Ateneo.*

CAPO XXI

CENTRI DI SERVIZIO

Art. 138

I Centri di servizio

1. *A norma dell'art. 47 dello Statuto per la realizzazione di servizi di particolare complessità e di interesse generale possono essere istituiti centri di servizio.*
2. *L'istituzione dei Centri di servizio dell'Ateneo è deliberata dal Consiglio di amministrazione.*
3. *La proposta istitutiva deve indicare le finalità istituzionali, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del Centro.*

4. *Le linee di indirizzo di ciascun Centro di servizio, al quale è preposto un responsabile amministrativo nominato dal Direttore Generale, sono definite da un referente o da un comitato di indirizzo nominati dal Rettore.*
5. *L'incarico dei referenti ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.*
6. *I regolamenti dei Centri di servizio di Ateneo, di cui al presente titolo, dettano le norme relative al funzionamento del centro, nel rispetto delle norme e dei principi fissati dallo Statuto e dal presente Regolamento. Detti regolamenti sono proposti dal Consiglio o organo corrispondente a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.*

CAPO XXII SISTEMA BIBLIOTECARIO

Art. 139

Biblioteca centrale dell'Ateneo

1. *Il Sistema bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato dei servizi finalizzati a conservare, valorizzare, sviluppare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale.*
2. *In particolare, è compito del Sistema bibliotecario di Ateneo assicurare:*
 - a) *l'acquisizione, la catalogazione, la fruizione, l'aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell'Ateneo e della produzione scientifica realizzata nell'Ateneo;*
 - b) *lo sviluppo dei servizi bibliotecari, documentari e informatici a supporto della didattica e della ricerca;*
 - c) *l'estensione continua di sistemi tecnologicamente avanzati per la consultazione e la fruizione dell'informazione bibliografica in rete.*

Art. 140

Rinvio

1. *Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema bibliotecario sono demandate ad apposito Regolamento approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.*

CAPO XXIII FONDAZIONI DI ATENEIO

Art. 141

Istituzione delle Fondazioni

1. *L'Ateneo può costituire, in qualità di ente di riferimento e nel rispetto della legislazione vigente, Fondazioni universitarie di diritto privato anche con la partecipazione di Enti, associazioni ed imprese.*
2. *La fondazione è disciplinata da un apposito Statuto e relativo atto costitutivo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, che ne specificano le finalità, i tipi di attività, i compiti e le strutture. La stessa procedura si applica per eventuali modifiche o integrazioni di tale Statuto.*
3. *La proposta di istituzione della Fondazione, corredata dai documenti di cui al precedente comma, può essere presentata dal Rettore, da almeno un dipartimento o da una scuola interdipartimentale.
Nello statuto deve essere inseriti quali organi della Fondazione:*
 - a) *il Presidente;*
 - b) *il Consiglio di amministrazione;*
 - c) *il Collegio dei revisori dei conti;*

Lo statuto deve, inoltre, prevedere:

- a) *le finalità della fondazione;*
- b) *la composizione, le competenze e la durata dei suoi organi;*
- c) *i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono partecipare e i diritti e doveri a questi spettanti;*
- d) *la destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;*
- e) *le modalità di erogazione dei servizi a favore degli enti di riferimento;*
- f) *la dotazione di capitale ed annessa analisi costi benefici;*
- g) *i medesimi limiti di mandato per gli organi amministrativi e di controllo della fondazione previsti per il Rettore.*

CAPO XXIV ORGANISMI DI CONCILIAZIONE

Art. 142

Istituzione dell'Organismo di conciliazione

1. *l'Organismo di Conciliazione Parthenope" è retto dal proprio statuto.*
2. *Le modifiche dello statuto dell'Organismo di conciliazione sono effettuate secondo i dettami della normativa vigente di riferimento.*

CAPO XXV

Il Direttore Generale

Art.143

Il Direttore Generale

1. *Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché*

dei compiti previsti dalla normativa vigente.

2. *L'incarico di Direttore Generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.*

Art.144

Funzioni Dirigenziali

1. *Le funzioni dirigenziali sono stabilite dall'art. 45 dello Statuto e dalla normativa vigente.*

CAPO XXVI

PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI

Art.145

Disposizioni generali

1. *Il funzionamento degli organi ed organismi collegiali previsti dallo Statuto dell'Ateneo e dal presente Regolamento è disciplinato da appositi regolamenti interni, approvati dagli stessi a maggioranza assoluta dei componenti.*
2. *I regolamenti interni in ogni caso, devono essere approvati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.*
3. *Detti regolamenti interni di funzionamento devono uniformarsi ai principi di cui ai successivi articoli.*

Art. 146

Principi generali per il funzionamento degli organi e degli organismi collegiali

- 1 *Il Regolamento di funzionamento degli organi e degli organismi collegiali di Ateneo, salvo che non sia già espressamente previsto nello Statuto e/o nel presente Regolamento, deve disciplinare:*
 - a) *le finalità dell'organo;*
 - b) *le attività di competenza;*
 - c) *l'assetto organizzativo e funzionale,*
 - d) *la durata degli organi e la modalità di elezione;*
 - e) *l'autonomia organizzativa, gestionale;*
 - f) *le modalità di convocazione delle sedute degli organi collegiali;*
 - g) *le modalità di definizione dell'ordine del giorno;*
 - h) *la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a nove nel corso di un anno;*
 - i) *i presupposti e le modalità per la convocazione delle sedute straordinarie;*

- j) *le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;*
- k) *le ipotesi in cui le delibere debbano essere adottate con una maggioranza qualificata;*
- l) *gli eventuali limiti di partecipazione alle delibere da parte di ciascuno dei componenti;*
- m) *le modalità di redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute;*
- n) *i termini entro i quali deve essere reso un parere obbligatorio, trascorsi i quali l'organo destinatario del parere stesso può adottare l'atto o assumere la decisione;*
- o) *le esclusioni dal voto nel caso si deliberi su questioni personali o su parenti ed affini fino al quarto grado;*
- p) *il quorum per la validità delle adunanze e quello per la validità delle deliberazioni;*
- q) *l'assenza alle adunanze, decadenza dalla carica e sostituzione;*
- r) *i termini di decadenza per l'applicazione delle delibere;*
- s) *la durata massima dell'intervento;*
- t) *le modalità di votazione (a voto palese o a scrutinio segreto).*

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 147

Decorrenza dei mandati e anno accademico

1. *In via di prima applicazione, i nuovi organi di governo previsti dal vigente Statuto entrano in carica nella prima riunione dell'organo collegiale successiva alla loro nomina.*

Art.148

Elezioni

1. *I termini di indizione delle elezioni di cui al presente Regolamento , salvo disposizioni di legge, si intendono dimezzati in sede di prima applicazione.*

Art.149

Norma finale

1. *Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito di Ateneo.*
2. *A far tempo da tale data sono abrogate le norme regolamentari e le disposizioni in contrasto o incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.*